



DELIBERA N. 66

XXX NICOLO' / TIM XXX (KENA MOBILE) (GU14/249040/2020)

Corecom Calabria

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;



DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in conseguenza delle dimissioni di uno dei suoi componenti;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di XXX NICOLO' del 25/02/2020 acquisita con protocollo n. 0085394 del 25/02/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante riferisce: *“nonostante il Procedimento UG/224925/2020 stabiliva lo storno totale della morosità per un importo totale di € 61,09, la società TIM continua a mandarmi solleciti di mancato pagamento. io non intendo pagare.”*, senza specificare le proprie domande, atteso che nella sezione della piattaforma ad esse riservate ha riportato quanto espresso nella descrizione dei fatti.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore eccepisce: *“Con riferimento alla controversia in oggetto, si precisa che il bonifico di € 21,00, stabilito con l'accordo transattivo, disposto su IBAN IT1810760116300000063XXXXX risulta eseguito in data 18.03.2020 con TRN n. VTP20078T001425548XXX”*.

Rileva inoltre che non risultano morosità a carico del ricorrente, e che l'unico sollecito di pagamento è stato inviato con missiva del 5 febbraio 2020, precedente alla lavorazione del verbale. Evidenzia, per l'effetto, che è cessata la materia del contendere.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare si rileva l'inammissibilità dell'istanza, in quanto ha a oggetto il mancato adempimento del verbale di accordo redatto a conclusione del procedimento UG n. 224XXX/2020, presentato dinanzi a questo Co.re.com., posto che il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi della legge n. 481/95, e pertanto la sua ottemperanza è dell'autorità giudiziaria ordinaria. In ogni caso, anche se non necessario stante la inammissibilità, da quanto dichiarato dalla resistente nella nota allegata e non contestata dall'istante, si rileva la cessazione della materia del contendere, atteso che il bonifico



della somma concordata in sede di accordo transattivo è stato eseguito il 18 marzo 2020, e non risulta alcuna morosità a carico del ricorrente.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni ;

DELIBERA

Articolo 1

1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal Sig. Nicolò XXX, nei confronti della società Tim (Kena Mobile).
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 3 novembre 2020

PER IL PRESIDENTE

Il Direttore

Rosario Carnevale, avvocato

Firmato digitalmente da

Rosario Carnevale

**O = Consiglio regionale della
Calabria
C = IT**